



## **Delibera n. 1292**

### SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. LUCIANO CATALANI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 10076 del 24 giugno 1996, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Luciano Catalani, nato a Force (AP), il 28 marzo 1954;

PREMESSO che in data 27 marzo 2019 (prot. n. 0016865) la Consob ha trasmesso all'Organismo, tra l'altro, [omissis] emessa dalla Procura della Repubblica di [omissis] nei confronti del Sig. Catalani nell'ambito del procedimento penale [omissis];

PREMESSO che la citata [omissis] ha chiarito che il Sig. Catalani risulta imputato nell'ambito del suindicato procedimento penale:

- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];

PREMESSO che con note del 29 maggio 2019 (prot. n. 0040709) e del 28 ottobre 2019 (prot. n. 0077411 del 29 ottobre 2019) il Sig. Catalani ha confermato, in sede di riscontro a



precedenti richieste di informazioni inviate dall'Organismo, la pendenza del procedimento penale nella fase *[omissis]*;

PREMESSO che, con lettera d'avvio dell'8 novembre 2019 (prot. n. 0079952), notificata via posta elettronica certificata nella medesima data, l'Organismo ha comunicato al Sig. Catalani l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per *[omissis]*. Con la succitata lettera ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti, nonché di essere sentito personalmente;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento il Sig. Catalani, con nota del 19 novembre 2019 (prot. n. 0081927), ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento. In data 22 novembre 2019 (prot. n. 0086219) l'Organismo ha accolto l'istanza di accesso agli atti formulata dal Sig. Catalani, provvedendo alla trasmissione per mezzo PEC della documentazione inerente al procedimento;

PREMESSO che con nota del 6 dicembre 2019 (prot. n. 0085768) il Sig. Catalani, per mezzo dell'Avv. *[omissis]*, ha trasmesso deduzioni difensive;

PREMESSO che nella medesima data del 6 dicembre 2019 (prot. n. 0085771) l'Avv. *[omissis]* ha anche chiesto l'audizione personale del citato consulente;

RILEVATO che, nell'ambito delle succitate deduzioni difensive sono state richiamate le seguenti circostanze:

- *[omissis]*;
- con riferimento alla valutazione che deve essere compiuta dall'Organismo sulla base del disposto di cui all'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari (segnatamente, le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato e, in particolare, il titolo di reato e l'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede), è stato evidenziato che tale valutazione non può assumere i caratteri dell'automatismo. In particolare, essa deve sostanziarsi in un giudizio connotato da discrezionalità amministrativa circa l'ipotetica idoneità delle condotte ascritte all'imputato a pregiudicare gli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, nonché con riferimento all'allarme sociale che potrebbe derivare dal coinvolgimento del consulente finanziario in vicende penali direttamente connesse con la gestione del patrimonio degli investitori;
- l'insussistenza delle vicende penali nelle quali risulta coinvolto il consulente rispetto ai presupposti previsti dalla misura cautelare *ex art. 7-*septies**, comma 2, del TUF, dal momento che le circostanze in base alle quali il Sig. Catalani ha assunto la qualità di imputato *[omissis]*;
- *[omissis]*;

RILEVATO che nel corso dell'audizione, svoltasi il 12 dicembre 2019, il Sig. Catalani:



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ha precisato di aver svolto per molti anni l'attività di consulente finanziario, gestendo grandi patrimoni e non avendo mai avuto un reclamo o una contestazione in merito al suo operato;
- con riferimento alle vicende penali per le quali risulta imputato, *[omissis]*;
- ha rappresentato *[omissis]*. Ha evidenziato, infine, sottolineando l'estraneità dei fatti contestati dall'Autorità Giudiziaria rispetto allo svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria, che un eventuale provvedimento amministrativo di sospensione per un periodo di dodici mesi dall'Albo nuocerebbe sia alla sua persona, sia ai suoi clienti, sul piano reputazionale e professionale;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che i reati previsti dagli *[omissis]*, per i quali il Sig. Catalani è imputato, rientrano nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – le ipotesi di reato in oggetto appaiono di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – le condotte illecite imputate al Sig. Catalani, [omissis], sono idonee a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che, avendo riguardo alle argomentazioni difensive svolte dal Sig. Catalani, si reputa che:

- [omissis];
- rilevano in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro esula dalle valutazioni attribuite allo scrivente Organismo e che rimane di competenza della sola Autorità Giudiziaria, le difese addotte circa la presunta insussistenza delle vicende penali nelle quali risulta coinvolto il consulente finanziario alla luce [omissis];
- sono inerenti, similmente, al solo merito del procedimento penale anche le ulteriori valutazioni poste in essere dal consulente [omissis];

RILEVATO che quanto dedotto in sede di audizione dal Sig. Catalani, per cui il consulente avrebbe svolto per molti anni l'attività di consulenza finanziaria, gestendo grandi patrimoni e non avendo mai avuto un reclamo o una contestazione in merito al suo operato, non risulta rilevante in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, dal momento che la norma fa riferimento alla mera assunzione della qualità di imputato da parte del consulente;

RILEVATO che anche le ulteriori circostanze dedotte in sede di audizione risultano non attinenti ai presupposti del procedimento cautelare in esame, rilevando in via esclusiva sul merito dell'oggetto dell'accertamento in sede penale, valutazione quest'ultima che esula dal perimetro d'analisi consentito all'Organismo e che risulta di competenza della sola Autorità Giudiziaria;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo alle valutazioni richieste dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Catalani, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO perdurante l'interesse generale alla sospensione del Sig. Catalani dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende penali di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Catalani dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

#### DELIBERA

che il Sig. Luciano Catalani, nato a Force (AP), il 28 marzo 1954, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti